

Area Comparto. Determinazione delle risorse da destinare al finanziamento dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative.

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE NR. 956 DEL 23.12.2013

## **DOCUMENTO CONFORME ALL'ORIGINALE**

### **ACCORDO SINDACALE**

in data 23.12.2013

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" DI PESARO

E

LE OO.SS. AREA DEL COMPARTO

In materia di

### **RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

PREMESSO

- che con L.R. nr. 21 del 22/09/2009 è stata istituita nell'ambito del SSR l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", costituita in data 01/01/2011 a seguito di approvazione di Atto Aziendale con determina nr. 5 del 14 dicembre 2010, e nr. 1759 del 06/12/2010 della Giunta Regionale dall'unione della ex Azienda Ospedaliera Ospedale San Salvatore di Pesaro ed il Presidio Ospedaliero Santa Croce dell'ASUR- ex Zona Territoriale n. 3 di Fano;
- che l'art. 39 CCNL comparto Sanità 1998-2001, disciplina il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica",
- che è stata attivata la contrattazione decentrata in materia di incremento delle risorse da destinare al finanziamento dell'indennità prevista per le posizioni organizzative;

- che la quota di fondo di cui all'art. 9 CCNL comparto Sanità del 31/07/2009 già destinata al finanziamento delle posizioni organizzative ammonta ad € 172.598,79 come segue:
  - indennità prevista per le P.O. ex A.O. San Salvatore € 137.712,76
  - indennità prevista per le P.O. ex ASUR Z.T. 3 (Santa Croce) € 34.886,03
- che lo spostamento di risorse tra i fondi ai sensi dell'art. 2 ccnl 27.6.1996 è irreversibile e attiene alla contrattazione decentrata come previsto dall'art. 4 comma 2 titolo III del CCNL 7.4.1999;
- che l'art. 39, comma 4 lett. d. del CCNL 7.4.1999 prevede che il fondo delle fasce è integrabile con le risorse provenienti da quello dell'art. 38 comma 1 - straordinario, pericolo o danno che in nessun caso potrà presentare disavanzo, come confermato dai contratti che si sono succeduti nel tempo e precisamente:
  1. CCNL 19.4.2004 art. 31 comma 2 lett. b.;
  2. CCNL 10.4.2008 art. 10 comma 1;
  3. CCNL 31.7.2009 art. 9 comma 1.

### SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

- 1) di fissare nell'ammontare di € 209.000,00 le risorse da destinare al finanziamento dell'indennità prevista per le posizioni organizzative.  
Tali risorse sono così finanziate:
  - a. quanto ad € 172.598,79 nell'ambito del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica ex art. 9 ccnl 31.07.2009,
  - b. quanto ad € 36.401,21 dal fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno ex art. 7 ccnl 31.07.2009 che viene ridotto in uguale misura. Lo spostamento di risorse decorre dall'anno 2014 ed è irreversibile ai sensi dell'art. 2 ccnl 27.6.1996. Per far fronte ad eventuali particolari esigenze di servizio sopravvenute, si provvederà mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'art. 18 comma 2 del ccnl 1.9.1995 o con risposi sostitutivi.

	RSU/OO.SS Comparto
Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"	<b>F.to</b> RSU
<b>(F.to Dr. Aldo Ricci)</b>	<b>F.to</b> CISL FP
	<b>F.to</b> FP CGIL FP
	<b>F.to</b> FP CGIL FP